

D.d.l. Gelmini: Documento dell’U.S.P.U.R.

Parte 1 ° - Considerazioni di carattere generale.

1. PREMESSA.

Innanzitutto si fa notare che nessun confronto ha accompagnato la stesura del d.d.l.: abbiamo chiesto decine di volte di essere convocati per esprimere le nostre osservazioni e proposte in merito, ma non ci è mai pervenuto un cenno di risposta! Si tratta, dunque, di un provvedimento verticistico.

Un’altra caratteristica negativa del d.d.l. è la mancanza di “organicità” perché è privo di un pur minimo riferimento ad una legge quadro, la cui approvazione dovrebbe precedere ogni altra legge intesa a riformare in meglio il nostro sistema universitario.

Si tratta di un provvedimento “a macchia di leopardo”. L’ultima legge organica sull’università è del 1933!

2. POSSIBILI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ.

Alcune disposizioni appaiono lesive dell'autonomia degli Atenei (art. 33, comma 6 Costituzione) e pertanto di dubbia costituzionalità.

In particolare:

IL SEGRETARIO NAZIONALE

- a) Potrebbe risultare incostituzionale l'intero disegno della governance, nelle norme in cui viene prospettato un Consiglio di amministrazione ove la presenza del corpo accademico non è garantita, e viene prospettato un Senato accademico dotato di mere funzioni consultive (per di più, rese deboli e disorganiche dalla incompatibilità tra responsabile di struttura periferica e componente del Senato);
- b) Potrebbe risultare incostituzionale l'art. 5 comma 3 (lett. e), nel momento in cui determina il limite massimo di incidenza delle spese per il personale non sul FFO (il che sarebbe legittimo, in quanto assegnato dal Ministero), ma sulle entrate complessive dell'Ateneo (il che invece comprime la possibilità di ricercare finanziamenti esterni e disporre nel modo ritenuto più opportuno).
- c) Potrebbe risultare incostituzionale l'art. 9, commi 3-4, il quale, fissando rigide percentuali per il reclutamento, potrebbe altresì contrastare con il principio (art.97) di buon andamento dell'amministrazione.

3. INCARDINAMENTO DEI DOCENTI NEL DIPARTIMENTO, ABOLIZIONE DELLA FACOLTÀ COME ORGANO NECESSARIO, ELIMINAZIONE DEL RACCORDO TRA STRUTTURE DECENTRATE (DIPARTIMENTI/FACOLTÀ) E STRUTTURA CENTRALE (SENATO ACCADEMICO). CONSEGUENZE: IRRAGIONEVOLEZZA FUNZIONALE NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ORGANICO.

Il progetto porta a incardinare (fra l'altro in modo surrettizio, mentre una riforma di questo genere richiederebbe maggiore trasparenza!) la **titolarità dell'organico dei docenti presso i Dipartimenti**, senza considerare adeguatamente le caratteristiche funzionali di questi ultimi.

Per mantenere una impostazione orientata alla ricerca scientifica, *i dipartimenti devono essere necessariamente specialistici*, e questo è confermato dai numeri indicati nel disegno di legge: “35 o 45 afferenti” sono appropriati per un dipartimento *con funzioni di ricerca*

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

scientifica. Con tali numeri un grande Ateneo, fornito almeno di 2000 docenti, potrebbe articolarsi, almeno, in 40-45 dipartimenti e anche più, in relazione al numero dei docenti. Ma allora (ecco un primo interrogativo) è sensato attribuire i ruoli di personale a 40 e più strutture anziché a una dozzina circa (quante sono mediamente, oggi, le Facoltà), con tutte le rigidzze che ciò comporta? Ciò renderebbe impossibile una politica di “decentramento” dell'organico, come attuata in alcuni Atenei (ad ogni Facoltà spetta annualmente un determinato budget e una quota punti per la propria programmazione) e renderebbe più difficile anche la politica dell'organico degli Atenei che la mantengono centralizzata, stante la difficoltà di raccordo fra i Dipartimenti e il CdA: infatti, le “Scuole” di cui all'art. 2 comma 3 lett.c *non sono obbligatorie*, né del resto si vede come potrebbero esercitare le funzioni di coordinamento, non disponendo di organico e non avendo necessariamente un rappresentante nel Senato Accademico, il quale a sua volta ha solo compiti di proposta verso il CdA.

In particolare, venendo meno il rapporto stabile tra Facoltà e Senato tramite il Preside, e venendo meno i compiti decisionali del Senato sull'organico (salva la verifica del CdA sul piano economico) si creano problemi di non facile soluzione (anche perché la lett. p dell'art. 2 comma 2 proibisce, addirittura, anche ai componenti del Senato, pur depotenziato, di “ricoprire altri incarichi accademici”). Ciò, oltre che irrazionale, rende farraginoso e complessa la gestione dell'organico e attribuiscono una coloritura curiosa alla dizione dell'art. 2 comma 3 lett. a: “semplificazione dell'articolazione interna ...”.

Queste considerazioni parrebbero orientare (quanto alla dimensione dei dipartimenti) verso il polo opposto, e cioè verso una **drastica riduzione del numero dei Dipartimenti**, ma questo significherebbe annacquare fortemente la loro impronta scientifica e farne

IL SEGRETARIO NAZIONALE

sostanzialmente dei doppioni delle attuali Facoltà (occorre infatti domandarsi se sia sensato che una Facoltà come quella di Scienze sia sostituita da 2, 3 o 4 megadipartimenti, che metterebbero insieme strutture scientifiche di tipo profondamente diverso: biologi e matematici, scienziati della terra ed informatici ecc.; discorso analogo si potrebbe fare per Scienze politiche ed altre; del resto, anche l'art. 2 comma 3 lett. b richiede che i componenti del Dipartimento siano “afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei”). Ad ogni modo, una ristrutturazione dei Dipartimenti sarebbe comunque necessaria a causa dei limiti numerici che vengono indicati, e questo tocca un altro punto dolente del progetto di riforma (l'esclusione delle maggiori spese, anche quelle indotte dal provvedimento).

PARTE CONDIVISIBILE DELLA RIFORMA: incrementare il numero dei soggetti afferenti al Dipartimento (appunto, 35 o 45 a seconda dei casi) per eliminare sprechi e promuovere i collegamenti interdisciplinare entro un limite che ancora consenta il mantenimento della scientificità.

- 4. LE NORME SUL RECLUTAMENTO: ABILITAZIONE NAZIONALE CON COMMISSARI ESTRATTI A SORTE E, SUCCESSIVAMENTE, CONCORSO LOCALE. CONSEGUENZE: PREVEDIBILE EFFETTO DI ABBASSAMENTO QUALITATIVO DELLA SELEZIONE E SOSTANZIALE RITORNO ALLA SCELTA LOCALE.**

Per quanto riguarda la disciplina del reclutamento, il sistema proposto nel disegno di legge, pur coerente come modello astratto, non pare garantire in alcun modo la qualità dell'accesso.

L'abilitazione scientifica nazionale di primo livello (professore associato), non essendo a numero limitato, sarà probabilmente concessa a tutti i richiedenti che abbiano ottemperato alle condizioni formali (quantità di pubblicazioni) richieste per ottenerla (si pensi a ciò che capita oggi con riferimento alla conferma di ricercatori o professori associati, o al conferimento dell'ordinariato a professori di prima fascia); *questo risultato è favorito, e non*

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

contrastato, da disposizioni di apparente severità quale quella dell'art.8, comma 3 lett. 1 (preclusione di ripresentarsi per un biennio, con verosimile perdita nel frattempo, del contratto come ricercatore a tempo determinato) e la mancata indicazione di vie d'uscita per i ricercatori a tempo determinato che non abbiano conseguito tale abilitazione entro i sei anni (termine abbastanza breve se si considerano i compiti didattici che avranno dovuto eseguire). Allo stesso risultato porta, tutto sommato, anche il metodo di composizione della commissione: estrazione a sorte fra tutti quelli che si saranno candidati e che non avranno demeritato nella valutazione dell'impegno didattico-scientifico (è facile presumere che chi sia interessato a candidarsi curerà di rispettare gli adempimenti formali per non incorrere in un giudizio negativo). La composizione del tutto casuale della commissione inviterà a risolvere gli eventuali contrasti accontentando tutti. Del resto, se così non fosse, sarebbe certamente esagerato (per eccessiva concentrazione di potere) che la stessa commissione potesse esaminare i candidati a due successive tornate di abilitazione, durando in carica due anni.

Ci si sarebbe aspettato maggior rigore nella valutazione della **abilitazione scientifica nazionale di secondo livello**, ma non è così; le regole sono assolutamente le stesse ed altrettanto casuale è la formazione della commissione; anzi, la medesima dovrà indicare, per due tornate consecutive, gli abilitati tanto alla prima quanto alla seconda fascia. Senza dubbio, si prospetta una concentrazione eccessiva nelle mani di pochi, i quali, essendo poi esclusi dalle valutazioni per tre anni, saranno tentati di “fare il pieno” a tutto campo; e, per evitare la reazione “sociale” del corpo accademico, è possibile e probabile che (tranne alcuni casi di aspettative scandalose) la soluzione consista (anche qui) nel promuovere tutti.

Per quanto riguarda la **copertura dei posti messi a bando dai singoli Atenei**, il fatto

IL SEGRETARIO NAZIONALE

che la commissione sia tutta interna ai medesimi comporterà, salvo casi molto rari, la prevalenza del candidato “interno”, cosa in sé non irragionevole, ma che a questo punto avrebbe dovuto richiedere un vaglio più severo in sede nazionale.

Sulla stampa si coglie talvolta, da parte dei sostenitori di questo modello, un retropensiero: “il sistema, così congegnato, è coerente e razionale; se poi il corpo accademico è in grado di produrre distorsione e le produce, la colpa è del corpo accademico: *il Ministro ha fatto bene e i professori fanno male*”. Questo retropensiero, tuttavia, è senza dubbio fallace: in realtà, *soprattutto la parte politica avrebbe fatto male*, poiché avrebbe creato una **normativa** idonea a produrre distorsione (mentre è compito della politica produrre norme che, *calate nel concreto*, siano in grado di ottenere buoni frutti).

PARTE CONDIVISIBILE DELLA RIFORMA: se si vuole *sostituire il concorso nazionale con l'abilitazione nazionale*, occorrerebbe renderla più seria limitandola al **numero dei posti disponibili incrementato da una percentuale** (poniamo, del 20%). In tal caso si potrebbe anche suggerire **la chiamata diretta** (superando la mistificazione del concorso locale, che in sostanza risulta una chiamata diretta *mascherata*, con le trappole giuridiche e giurisdizionali di ogni concorso, e quindi con prospettive di ricorsi a non finire in un Paese come il nostro a crescente conflittualità giuridica).

- 5. STATO GIURIDICO-ECONOMICO: REGIME DEL SORTEGGIO NELLE COMMISSIONI, PASSAGGIO DALLO SCATTO DI ANZIANITÀ ALLO SCATTO CONDIZIONATO; PREMIALITÀ SENZA RISORSE.
CONSEGUENZE: MORTIFICAZIONE DELLA PROFESSIONE E DELL'IMMAGINE DEL DOCENTE;
INAPPETIBILITÀ DELLA CARRIERA; ULTERIORE SPINTA ALLA LICEALIZZAZIONE.**

La lettura complessiva del testo sottende che le criticità (sprechi, e assunzioni scorrette) sarebbero dovute esclusivamente a cattiva gestione da parte dei docenti. Da qui una serie di norme di delegittimazione dei medesimi: per esempio, sul fronte dell'autonomia, abbiamo

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

l’eliminazione del momento elettivo ai fini delle commissioni giudicatrici; abbiamo, inoltre, l’eliminazione del ruolo gestionale del senato accademico (ove è bensì garantita la presenza dei docenti - presenza non garantita nel CdA - ma in cui la funzione diviene meramente consultiva); abbiamo, infine, la depressione del regime giuridico-economico del docente (si pensi alla introduzione di un ulteriore parametro di monte ore; si pensi alla *eliminazione dello scatto di anzianità, che cesserebbe di essere “certo” e diverrebbe “condizionato”*; tutto ciò si badi, nel contesto di una situazione retributiva progressivamente deteriorata rispetto al precedente aggancio alla magistratura; magistratura che invece il potere politico si guarda bene dal toccare sul piano economico).

Si aggiunga, infine, *la recente sottrazione di due anni di carriera perpetrati ai danni dei professori* (proprio mentre, tanto per fare il solito riferimento alla magistratura, nel governo si è addirittura prospettata l’ipotesi di portare, per i magistrati, il limite di età ad anni 78: leggasi settantotto)

Tale quadro contribuirà a deprimere (nei docenti) un investimento partecipativo e un orgoglio di appartenenza già fortemente logorato; e, comunque, contribuirà a rendere meno decorosa e meno appetibile la carriera universitaria, rafforzando il processo di licealizzazione della istituzione.

Come effetto collaterale, il coinvolgimento nel funzionamento dell’istituzione resterà affidata, sempre più, a piccoli grippi di samaritani *o di portatori di interessi strumentali*.

Un appunto speciale merita **il tema della premialità**. Anzitutto va sottolineato che il passaggio dalla scatto di anzianità allo scatto di merito (si noti, ancora una volta, che i magistrati effettuano addirittura la progressione di carriera per “non demerito”) non ha carattere di introduzione di premialità (rispetto al regime in atto) **ma ha carattere**

IL SEGRETARIO NAZIONALE

sanzionatorio (per il non ottenimento della valutazione). Quanto poi alla **premierità indiretta tramite parte della retribuzione negoziata individualmente**, le condizioni finanziarie dell’università sono tali (e prevedibilmente resteranno tali, se non si aggraveranno) in modo da rendere questo istituto una irridente finzione, pura semiologia per qualche frase ad effetto pronunciabile da un ministro).

PARTE CONDIVISIBILE DELLA RIFORMA: se si vuole introdurre **il sorteggio**, quest’ultimo andrebbe introdotto come primo criterio (nella misura, poniamo del doppio rispetto ai componenti occorrenti), sottoponendo poi i sorteggiati al vaglio elettorale della comunità scientifica. Quanto alla **premierità**, o ci sono risorse oppure sembra più decoroso non parlarne: esiste un decoro anche per il legislatore, e la simulazione non si addice a un potere dello Stato.

6. LA NOVITÀ DEL TEMPO DEFINITO: ABROGAZIONE OCCULTA.

Anche se l’articolo 5, comma primo lettera c), prevede genericamente “la disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito”, accade poi che il quarto comma (lettera c) stabilisce che *l’impegno, sia per i professori a tempo pieno sia per quelli a tempo definito, è quantificato in 1500 ore annue* (con la sola differenziazione, tra tempo pieno e tempo definito, in termini di trecentocinquanta e duecentocinquanta ore per la didattica).

Ma allora: se anche un professore a tempo definito ha il parametro delle 1500 ore, il ministro dica chiaro che vuole abolire il tempo definito.

Per il ministro (ora del Popolo della libertà), ciò dovrebbe apparire curioso; nessun ministro, fino ad oggi, era mai arrivato a proporre la sostanziale abolizione del tempo definito in università.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Nel merito, la distinzione tra tempo pieno e definito va mantenuta: ovviamente, non per difesa corporativa di quell’8% (otto per cento) di colleghi che hanno scelto tale regime; ma per la ragione, di pubblico interesse, che la ricerca *e soprattutto la didattica*, in alcune discipline, si giovano di una interazione tra sapere teorico e sapere pratico-applicativo. PARTE CONDIVISIBILE DELLA RIFORMA. Nessuna: non appare divisibile un identico monte ore complessivo per tempo pieno e tempo definito.

7. ABOLIZIONE DELLO SCRITTO DALLA PROVA PER I RICERCATORI. CONSEGUENZA: PERDITA DI UN PARAMETRO RILEVANTE, E MINORE SERIETÀ DELLA SELEZIONE.

Anche per i ricercatori (ex articolo 9) risulta esclusa la prova scritta (confermando un orientamento or ora introdotto). In proposito appare irragionevole che, in riferimento a studiosi i quali, per lo più, dovranno scrivere, non si possa verificare se sanno scrivere (in particolare, non si possa verificare se sanno produrre un artefatto comunicativo sistematico e argomentato, correttamente in lingua italiana).

Il retropensiero è che i temi della prova scritta possano essere “soffiati” , quindi si pensa che lo scritto sia un veicolo di distorsione. Ma forse si pensa che le domande, in sede orale, non siano “soffiabili”? Se il criterio ispiratore della norma è *il sospetto*, la conseguenza può andare (paradossalmente) verso l’abolizione della prova e verso l’estrazione a sorte tra i candidati.

Lo scritto, invece, resta agli atti; quindi è un ostacolo maggiore alle devianze; del resto, molti professori hanno partecipato a numerose commissioni, ed è consapevolezza comune che la stragrande maggioranza non ha mai fatto anticipazioni sui temi dello scritto.

PARTE CONDIVISIBILE DELLA RIFORMA. È divisibile avere ribadito l’assenza di prova scritta per i professori (i quali restano sottoposti alla lezione); peraltro, anche la

IL SEGRETARIO NAZIONALE

discussione dei titoli, come criterio generale, avrebbe giovato); assolutamente non condivisibile, invece, l’abolizione della prova scritta per le posizioni di ingresso.

8. TRA FALLACIA E DISINFORMAZIONE MEDIATICA: IL PRESUNTO “CONSENSO UNIVERSALE” ALLA RIFORMA.

Su alcuni grandi giornali si legge, per la prima volta in tanti anni di riforme e controriforme universitarie, che questa volta si è levato un plauso universale e sono tutti d’accordo.

In realtà, **alcuni grandi giornali** parlano di tale consenso *perché registrano, soprattutto, il consenso dei portatori di interessi (interessi esterni) che sostengono questa riforma*. A tali portatori di interessi sta a cuore, innanzitutto, un consiglio di amministratore gestito sostanzialmente da esterni; e sta a cuore, inoltre, un rettore pur forte ma destinato a negoziare con tale consiglio di amministrazione (consiglio che il rettore *non dovrebbe presiedere*); conseguentemente, ai medesimi portatori di interessi sta a cuore ridurre il più possibile il peso della comunità scientifica (presente in un senato accademico i cui poteri vengono limitati). Questi sono, in effetti, i punti centrali che ottengono consenso esterno (e, conseguentemente, ottengono “visibilità” mediatica).

Oltre al consenso dei grandi giornali, questa riforma ha, verosimilmente, **il consenso dei rettori**, i quali ne verrebbero rafforzati: rettori che, nella loro difficile funzione di governare una istituzione di notevole complessità, ritengono tecnicamente indispensabile un rafforzamento delle loro funzioni di indirizzo e di governo.

E i professori? In gran parte tacciono, e da qui, ovviamente, l’induzione del loro consenso.

In verità, i professori non reagiscono perché ormai disillusi da questa sequela di provvedimenti che ribaltano e rimodellano l’istituzione. Da decenni, l’università è oggetto

di riforme e ri-riforme, e anche di provvedimenti minuziosi come tabelle e ri-tabelle, che

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

impegnano la comunità scientifica in percorsi esegetico-applicativi permanenti (con l'effetto *perverso*, tra l'altro, che i più abili e i più versatili, anziché dedicarsi alla ricerca scientifica, ricercano come trarre vantaggi e spazi dallo studio a tempo pieno delle “nuove norme”). Da un po' di tempo, insomma, nella comunità scientifica si è insinuato un atteggiamento di stanchezza: se ogni ministro vuol fare la Sua riforma, se ogni ministro vuol fare le sue Tabelle, faccia un po' come meglio ritiene. Il convulso decadere dell'istituzione universitaria prima o poi si arresterà, anche se, come in passato, per un Rinascimento si è dovuto attendere parecchio.

Parte 2° - Osservazioni e proposte particolari.

Art. 1, Principi ispiratori della riforma.

Comma 1)- Si chiede che al primo rigo, dopo la parola sede, vengano cancellate le parole “libera formazione e strumento per la circolazione” ed inserita la frase “primaria della ricerca di base e dell’insegnamento superiore e strumento per l’elaborazione e la circolazione” .

Art. 2, Organi e articolazione dell’università.

Comma 2, lettera a) - Va indicata la necessità che lo statuto preveda la figura del pro-rettore e del pro-rettore vicario.

Va poi precisato nella legge chi decide il compenso del Rettore, ed in base a quali parametri.

Almeno i parametri fondamentali (grandezza dell’ Ateneo, bilancio, volume di didattica e ricerca, numero di studenti), debbono essere stabiliti per legge.

Comma 2, lettera b) - Si ritiene necessario che la legge individui una categoria di elettori del Rettore che gli statuti non potranno modificare. Cioè occorre prevedere per legge che tutti i professori di ruolo abbiano diritto di voto per l’ elezione del Rettore.

Comma 2, lettera d) - Si ritiene che le attribuzioni riconosciute dal d.d.l. al SA ne vanifichino le irrinunciabili competenze di organo di indirizzo strategico deputato a fissare le linee di sviluppo della didattica e della ricerca universitaria. Pertanto occorre aggiungere, in apertura, dopo le

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

parole “attribuzione al senato accademico” la frase: “delle funzioni di indirizzo strategico”.

Comma 2, lettera f) - Al primo rigo, dopo la parola amministrazione, cancellare la frase “delle funzioni di indirizzo strategico”.

Comma 2, lettera g) - Si chiede che venga inserita una norma in merito alla designazione dei componenti del CdA. La norma deve valere per tutte le università pubbliche del Paese. Per la designazione dei docenti si chiede che venga adottato il criterio della elezione. Si deve escludere la nomina di qualsiasi membro del CdA da parte del Rettore.

Comma 2, lettere b e g) - Non è il caso di scomodare il Presidente della Repubblica per i decreti di nomina del Rettore, e del Presidente del Cons. d'amministrazione.

Detti decreti possono essere lasciati alla competenza del Ministro dell'Università.

Comma 2, lettere i ed l) - Poiché dalla lettura del comma 2, alle lettere richiamate, non emerge alcuna differenza tra i compiti assegnati alla figura del vecchio “direttore amministrativo” e a quella del nuovo “direttore generale”, si chiede di lasciare la denominazione precedente (Direttore amministrativo).

Comma 2, lettera n) - Si osserva, che la composizione del nucleo di valutazione alla vecchia maniera, e cioè ai sensi della legge 370/1999, non può che portare ad una valutazione indiretta della didattica e della ricerca svolte dalla struttura oggetto di valutazione.

Una valutazione verace, effettiva, reale dovrebbe essere fatta da valutatori con le necessarie conoscenze dei prodotti da valutare.

Comma 2, lettera p) - Inserire una norma che vieti al Rettore di ricoprire la carica di presidente del CdA.

Comma 3, lettere a e c) - La soppressione delle Facoltà e dei corsi di laurea con la concentrazione dell'organizzazione esclusivamente sui dipartimenti è insensata. Delle due l'una: o il dipartimento

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

è caratterizzato dal criterio dell'affinità scientifico disciplinare, ed allora non può assorbire le competenze della facoltà e dei corsi di laurea, caratterizzati dalla compresenza di tutti i SSD attraverso i quali lo studente procede e arriva alla laurea; oppure può contenere SSD non necessariamente affini ed allora altro non è che una Facoltà.

Se poi si osserva che il 3° comma, lett. b) prevede che ai dipartimenti devono afferire professori e ricercatori di SSD omogenei, si conclude che l'ipotesi corretta è la prima.

Il numero dei professori deve essere non inferiore a 35 o 45. E se i numeri non ci sono, cosa si fa? Non solo. In accordo alla lettera c) soltanto i dipartimenti raggruppati con criteri di affinità possono istituire “*strutture di raccordo denominate facoltà o scuole*”. Sicché i dipartimenti non affini non possono farlo. Ma allora i titoli di studio quale struttura li rilascia?

Comma 3, lettere a e c) - La soppressione delle Facoltà e, come vedremo, l'istituzione dell'impegno orario dei docenti per 1500 ore annue, rappresentano per il ministro un'esigenza insopprimibile, che nasce dalle campagne di stampa che ormai costituiscono le principali ispirazioni per i nostri “amati” politici:

- i professori sono fannulloni, ed allora appioppiano loro le 1.500 ore;
- il malcostume si incentra sui presidi ed allora facciamo scomparire le Facoltà.

Comma 5. - Si concorda con l'adozione di un codice etico.

Art. 3, Federazione e fusione di atenei.

Sulla federazione e la fusione di Atenei si esprime parere favorevole.

La materia è - tuttavia - complessa; come emerge dal 4° e dal 6° comma. Quindi la legge dovrebbe prevedere un regolamento per dare disciplina organica e coerente a queste problematiche. Il regolamento dovrebbe essere lasciato alla competenza del Governo.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 4, Fondo per il merito.

E' valida l'idea di un fondo speciale per il merito finalizzato a sviluppare l'eccellenza ed il merito dei migliori studenti individuati tramite prove nazionali standard.

Poiché anche in questo caso la materia è ampia e complessa si ritiene che tutta la disciplina del Fondo per il merito vada affidata non a semplici decreti dell' uno o dell' altro Ministro, ma ad un Regolamento del Governo. Tale regolamento dovrebbe essere adottato (su proposta del Ministro dell' Università) dopo avere acquisito il parere delle Università italiane.

Si osserva però che tutta la materia dell'assistenza agli studenti universitari è sempre stata considerata, sin dal 1972 (anno del primo trasferimento delle funzioni alle Regioni italiane), come materia di competenza delle Regioni. In base all' attuale art. 117 della Costituzione l'assistenza agli studenti (universitari e non) rimane fra le materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni.

Le regioni italiane potrebbero quindi fare resistenza all' intervento dello Stato con propri mezzi finanziari in un campo che finora è stato riservato alle Regioni stesse.

Non appare facile sostenere oggi la legittimità costituzionale di un sistema che taglierebbe fuori le Regioni da ogni compito per affidare *“la gestione dell'operatività del Fondo, dei rapporti amministrativi con Università e studenti, e del processo delle prove nazionali standard ad una società privata come la fantomatica CONSAP s.p.a.”*. Anche ammesso che nel Consiglio di amministrazione della CONSAP s.p.a. possano essere fatti entrare i rappresentanti di alcune regioni italiane.

Art. 5, Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Comma 1, lettera a) - Valutazione e meccanismi premiali. - La valutazione prevede incentivi economici solo nell'ambito delle risorse del FFO e pertanto è arduo ipotizzare che senza un aumento delle risorse ad hoc tali incentivi premiali possano raggiungere quel 30% del FFO che il ministro aveva annunciato e che rappresenta il livello ottimale di efficienza ed efficacia di un meccanismo premiale incentivante.

Comma 2, lettera a) - Accreditamento. - Accreditamento periodico delle università; accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato; Si dubita che L'ANVUR per com'è strutturato, sia in grado di esercitare questo compito gravoso, a meno che non venga dotato di risorse adeguate anche di personale.

Comma 3, lettera c) - Riequilibrio dell'organico. - È il ministero che definisce le percentuali del personale per riequilibrare l'organico entro un triennio? A tale scopo si avvale di organismi consultivi (CUN, ANVUR, conferenze dei presidi o delle Strutture di raccordo)?

Comma 4, lettera c) - Impegno orario dei docenti e sua disciplina. - La previsione delle 1.500 ore è insensata, per le ragioni che tutti conosciamo ma che non sono note ai compilatori della proposta: l'attività scientifica si fa in ogni luogo nel quale sono presenti libri e attrezzature idonee, nei convegni, negli incontri con altri studiosi, ecc.

Sta di fatto che l'unico stimolo alla ricerca è rappresentato dagli incentivi economici e dai mezzi strumentali adeguati per farla, e, quindi, dai risultati conseguiti dagli studi e dalle ricerche svolte e documentate dai docenti. L'inizio e lo sviluppo di una ricerca richiedono contatti, incontri e confronti che non sempre vengono, o possono essere sviluppati durante le ore di permanenza nella sede universitaria. E allora come si configura la realtà delle 1500 ore annuali presenti nella nuova normativa?

Comunque la previsione di queste 1500 ore annue (che significa “per i fini che lo richiedono”?)

IL SEGRETARIO NAZIONALE

mette in discussione la natura del rapporto di lavoro – sui generis – che, in tutto il mondo, caratterizza l’attività dei docenti universitari. Se non si vuole svilire la funzione docente, facendola affogare in una palude di sotterfugi cartacei e/o burocratici, va considerato adatto il monte ore fissato dalle attuali leggi. Non sono funzionali le imposizioni punitive, quando andrebbe rivitalizzato e reso meritocratico e competitivo l’ambiente di lavoro.

Art. 6, Disciplina di riconoscimento dei crediti.

La disciplina dei crediti riconoscibili parte bene riducendoli a 12 massimo, ma finisce male perché prevede eventuali deroghe e ciò svaluta la disciplina che com’è stata finora applicata ha avuto risvolti scandalosi.

Art. 7, Revisione dei settori scientifico-disciplinari.

L’allargamento dei settori non favorisce la necessaria selezione dei candidati che hanno diritto di essere giudicati solo da commissari competenti nella disciplina a concorso.

Art. 8, Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale.

Si dubita che, dati i ben noti ritardi della burocrazia, si possano indire tutti gli anni le relative procedure come sarebbe indispensabile, specialmente per garantire ai giovani in carriera di ottenere in tempo utile l’abilitazione necessaria per accedere ai ruoli.

Si rimanda comunque, alle considerazioni di carattere generale sullo stesso argomento.

Articolo 9, disciplina “Reclutamento e progressione di carriera del personale universitario”.

Il contenuto dell’articolo è farraginoso. Comunque si osserva quanto segue.

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

comma 2, 1° capoverso) - Non si può condividere la sostanziale unità di disciplina – le stesse modalità di reclutamento - rispettivamente per professori e ricercatori. La valutazione sulla base del curriculum, dei titoli e della lezione va bene per il reclutamento dei professori (ordinari ed associati), ma non anche per quanto concerne i ricercatori, per il cui reclutamento l'esclusione delle prove scritte ed orali impedisce alla commissione di valutare le capacità che il candidato è in grado di dimostrare – da solo – nello scrivere e nel parlare.

La volontà di fare cessare le procedure di reclutamento dei ricercatori sinora seguite, considerate affette da favoritismo, da personalismo e da familismo (fenomeni presenti, ma non certo in misura tale da giustificare una simile reazione), ha indotto i riformatori a prevedere una procedura di reclutamento che in concreto potrebbe favorire un imbecille, al quale qualcuno scrive i titoli scientifici.

comma 2, lettera c) - In generale il procedimento per i reclutamenti appare eccessivamente disordinato. Al riguardo l'aspetto più evidente è quello che concerne la prevista partecipazione alle commissioni, nell'ipotesi in cui i professori della struttura siano meno di cinque, di professori di discipline affini anche di altre strutture. Sarebbe meglio prevedere per tale ipotesi la elezione di altri professori dello stesso SSD.

Comma 3, lettera b) - L'intento di favorire la mobilità accademica è di per sé condivisibile ma non è condivisibile il suo perseguimento attraverso preclusioni, le quali vanno incontro ad una duplice conseguenza:

- a) difficoltà, forse l'impossibilità, di rispettare le proporzioni, tenuto conto dei piccoli numeri dei posti disponibili per il reclutamento relativamente a ciascuna struttura dipartimentale a ciascun SSD (nell'impossibilità di spaccare un posto in tre e di procedere simultaneamente a reclutamenti di tre o di cinque unità insieme, cosa si fa?);

IL SEGRETARIO NAZIONALE

- b) previsione di strumentali migrazioni incrociate di durata triennale da una sede all'altra che porterebbero ad una cancellazione della mobilità che si voleva conseguire.

Art. 12, Ricercatori a tempo determinato.

Comma 6) - Particolarmente grave è la disposizione che limita la chiamata diretta nei posti di professore associato ai soli ricercatori a tempo determinato che conseguono l'idoneità, con l'esclusione dei ricercatori di ruolo che pure conseguono l'idoneità. Limitazione per la quale non appare una sufficiente giustificazione la circostanza (art. 9, comma 1) che soltanto per i primi si prevede la provvista finanziaria globale sin dall'indizione del reclutamento.

Sicché siamo passati, per quanto attiene ai ricercatori di ruolo, dalla tendenza, nel recente passato, all'ope *legis* (perseguita, come sappiamo, anche attraverso proposte legislative presentate nelle precedenti legislature), alla presente proposta che prevede un loro totale accantonamento.

Art. 13, Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori.

L'U.S.P.U.R. rileva che i docenti e ricercatori universitari, rispetto a tutti gli altri impiegati dello Stato, risultano oggettivamente penalizzati dal fatto che le amministrazioni universitarie si trovano, il più spesso, nella circostanza di dover fare fronte ai noti tagli di bilancio con il recupero delle somme conseguenti al loro collocamento a riposo. Infatti, in mancanza di una pianta organica, le somme connesse con le retribuzioni seguitano ad essere accreditate sui fondi di ciascun ateneo, anche quando i docenti vengono posti in quiescenza.

Si determina così un oggettivo conflitto di interessi tra la posizione dei docenti e quella dell'amministrazione di appartenenza, fatto questo che:

- a) non trova riscontro in alcun altro settore della pubblica amministrazione, dove tale recupero

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

- b) non è attuabile per la non disponibilità delle somme;
- c) costituisce motivo scatenante per negare l'esercizio di quanto richiesto.

In sostanza i rettori sono parte in causa e quindi interessati al rigetto delle richieste: questo conflitto d'interessi va eliminato con un provvedimento di natura politica.

Purtroppo l'attuale formulazione dell'art. 13, anziché tendere ad eliminare la situazione evidenziata, non fa che peggiorare la normativa in vigore, perché da forza ai rettori per accrescere il conflitto in essere. Si chiede, pertanto, che l'art. 13 venga soppresso, e si ritorni ad una logica meritocratica anche in considerazione del fatto che l'accoglimento della richiesta non comporta costi aggiuntivi per il Paese.

Parte 3° - Osservazioni sulla normativa riguardante le retribuzioni dei professori e ricercatori universitari.

1) Stato attuale delle retribuzioni.

I. Innanzitutto va osservato che la normativa degli articoli 36, 38, e 39 del D.P.R. 382/80 si inquadra in un contesto più generale, dettato dalla legge n. 312/80 “Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato”. La legge tratta delle retribuzioni, dell’organizzazione del lavoro, del ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, della produttività e rendimento, delle otto qualifiche funzionali, delle otto classi stipendiali e degli aumenti periodici biennali, delle sanzioni disciplinari; su quest’ultimo punto viene esplicitato che al personale che non ha meritato in un anno di servizio non viene valutato, ai fini della progressione economica, il corrispondente periodo.

In particolare, agli articoli 71 e 72, è previsto che la progressione economica dei docenti di ruolo delle Università si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe, dell’8 per cento rispetto al parametro iniziale, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale. La classe finale di stipendio, che si consegue dopo 16 anni, è integrata fino a conseguire l’equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello “A” dello Stato (D.G.A.).

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

II. L’art. 36 del D.P.R. 382/80 “Riordinamento della docenza universitaria”, in applicazione di quanto sopra, ha poi stabilito quanto segue.

a) Ai professori appartenenti alla prima fascia, con regime di impegno a tempo definito (TD), all’atto del conseguimento della nomina ad ordinario, è attribuita la (prima) classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello “A” dello Stato (ambasciatore metropolitano), comprensiva dell’eventuale indennità di funzione.

Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio (classe 0) è pari al 92 per cento di quello della (1^a) classe risultante al precedente comma, ferma restando la possibilità dell’aumento biennale del 2,50 per cento.

L’ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all’8 per cento della prima classe ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe di stipendio finale. Complessivamente la progressione economica si sviluppa in otto classi.

b) Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia a TD è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della prima fascia.

c) La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari di prima e di seconda fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno (TP).

(Nota) – In seguito al conglobamento nello stipendio, a far data dall’1.01.1989, di un’aliquota mensile lorda dell’indennità integrativa speciale di Lire 90.083, le percentuali sopra riportate sono variate di qualche punto percentuale. –

III. A partire dall’ 1 Gennaio 1983 (D.L. 682/82, convertito con modificazioni nella legge

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

IV. 869/82) è stato disposto che la retribuzione del D.G.A., anziché progredire con scatti biennali del 2,5% calcolato sullo stipendio base, si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento computato sullo stipendio iniziale (di base), ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

La legge 79/84, con decorrenza 01 Gennaio 1984, ha esteso le otto classi biennali, ridotte per tutti dall'otto al sei per cento, ed i successivi aumenti periodici biennali del 2,5%, anche ai professori universitari a tempo pieno dopo l'ultima classe stipendiale (le classi stipendiali, in contrasto con quanto disposto dai richiamati art.li 71 e 72 della legge 312/80, sono così diventate 15, non certamente per volere della docenza universitaria).

L'introduzione di queste otto classi biennali del 6 per cento non ha avuto purtroppo alcun effetto per i professori ordinari ed associati con classe stipendiale inferiore alla settima, nel senso che per essi è rimasto in essere lo stipendio previsto dall'art. 36 del D.P.R. 382/80 secondo il rapporto percentuale calcolato sulla retribuzione di base, del D.G.A..

Se invece fosse stata rispettata la normativa vigente sopra richiamata, che stabilisce in otto anche le classi stipendiali biennali della docenza universitaria, man mano che il D.G.A. conseguiva la classe biennale successiva tutti i docenti (e non solo quelli all'ultima classe stipendiale) avrebbero avuto rideterminata in meglio la propria retribuzione, perché calcolata sullo stipendio aggiornato del D.G.A..

V. Nel 1992, abolita da qualche tempo la scala mobile e in attesa della riforma della dirigenza statale, per mantenere le retribuzioni collegate al costo della vita, la legge 216/92 (art. 2, comma 5) ha disposto che “Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente”.

L'aggiornamento per i docenti universitari è stato concesso a decorrere solo dall' 1/01/94 (art. 4 del D.L. 469/94).

Purtroppo questo aggiornamento è stato impropriamente considerato dalla stampa e dai politici come un surplus stipendiale, e non come un'azione dovuta, connessa all'indice di svalutazione della moneta. Sta di fatto, invece, che la retribuzione dei docenti universitari, nonostante l'adeguamento annuale appena richiamato, risulta essere inferiore a quella che sarebbe loro spettata in applicazione del coefficiente I.S.T.A.T. che converte il valore monetario di un certo anno (si può prendere a riferimento il 1990, che rappresenta l'anno in cui è stato concesso l'ultimo aggiornamento delle retribuzioni legato al costo effettivo della vita) in valore di uno degli anni successivi.

2) Cosa prevede il Disegno di Legge Gelmini, all'art. 5, comma 4, lettera:

- f) presentazione da parte dei professori universitari di una relazione triennale, e sua verifica anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;
- i) revisione dell'attuale disciplina del trattamento economico e trasformazione degli scatti biennali in scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo;
- j) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività;
- k) rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione

IL SEGRETARIO NAZIONALE

economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale.

3) Osservazioni e proposte di varianti.

In considerazione di quanto appena detto possiamo dire che la normativa:

- a) degli articoli 36 e 38 del D.P.R. 382/80, che prende a riferimento la legge n. 312/80, valida per tutto il pubblico impiego, integrata dalla legge n. 79/84, determina le retribuzioni dei professori e dei ricercatori universitari;
- b) della legge n. 216/92 determina l’aggiornamento delle retribuzioni, per stare dietro alle variazioni del costo della vita conseguenti alla svalutazione della moneta.

Questa legge avrebbe dovuto avere una durata piuttosto breve, connessa al riordino generale della dirigenza statale, e assimilati. Purtroppo sono trascorsi ben 17 anni e questo riordino è di là da venire, almeno per noi docenti universitari.

Osserviamo che nel d.d.l. in discussione non viene fatta menzione della legge 216/92.

Pertanto, quando si parla di revisione delle norme sulle retribuzioni dei docenti e ricercatori universitari, occorre fare chiarezza e stabilire se verrà mantenuta attiva la normativa della legge 216, o se, invece, essa sarà inclusa nel d.d.l. in preparazione.

In aggiunta, siccome in più punti del d.d.l. si parla di “quota premiale” da assegnare a coloro che eccellono, occorre anche precisare se, in analogia a quanto già stabilito per l’alta dirigenza statale (dirigenti di 1^a classe, prefetti, ambasciatori), la retribuzione comprenderà più componenti:

UNIONE SINDACALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

U. S. P. U. R.

associata alla “ International Association of University Professors & Lecturers”

IL SEGRETARIO NAZIONALE

- componente di base;
- componente di posizione;
- componente di merito.

Osserviamo poi che la lettura dell'art. 5, comma 4 del d.d.l., ci porta a dire che, rimanendo inalterato l'onere finanziario a carico della finanza pubblica, i possibili aumenti retributivi per alcuni soggetti non possono che avvenire a scapito di corrispondenti peggioramenti retributivi per altri soggetti: da qui il passaggio dallo scatto biennale allo scatto triennale, l'eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera, la non attribuzione dello scatto stipendiale ai docenti la cui relazione triennale non verrà giudicata “idonea”.

Ovviamente l'U.S.P.U.R. è contraria a queste prese di posizione perché i docenti e i ricercatori universitari verrebbero discriminati in peggio rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati: in sostanza, così operando, verrebbe disattesa per noi docenti e ricercatori universitari la normativa valida per tutto il pubblico impiego, che prevede, in maniera inconfutabile, che gli scatti stipendiali devono essere biennali e che deve essere fatta la ricostruzione di carriera.

Analoga opposizione viene espressa dall'U.S.P.U.R. per la non attribuzione dello scatto stipendiale nel caso previsto alla lettera f), comma 4 dell'art. 5. Noi siamo per penalizzare coloro che non meritano o non assegnando la componente di merito, oppure non valutando ai fini della progressione economica il periodo per il quale la relazione triennale non è stata ritenuta soddisfacente.

Il Segretario Nazionale U.S.P.U.R.

Prof. Antonino Liberatore